

**NOTA ANPAS PROPOSTE EMENDAMENTI AI DECRETI ATTUATIVI LEGGE
106/2016
RIFORMA DEL TERZO SETTORE (23 maggio 2017)**

**SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEL TERZO SETTORE, A
NORMA DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016 N. 106”**

Art. 5 comma 1 lettera b) Proposta di **eliminare** la frase **“riconcucibile ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia”**

MOTIVAZIONI: le prestazioni sanitarie che rientrano nelle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del decreto CTS sono più ampie rispetto a quelle che rientrano nei LEA.

Art. 17 comma 6 La proposta è quella di **eliminare** l’intero comma 6 **oppure eliminare almeno** l’inciso **“l’associato che eserciti gratuitamente una carica sociale”**.

MOTIVAZIONI: Risulta per le ODV in contrasto con art. 34 del CTS. Per ANPAS le attività di direzione, coordinamento, rappresentanza – connesse alla carica sociale – costituiscono a pieno titolo attività di volontariato in quanto svolte a titolo gratuito.

Art.32 comma 1 Necessità di **prevedere** (con un comma specifico) nelle ODV categorie diverse di soci oltre ai volontari (ad esempio soci sostenitori), coerentemente anche con quanto sancito all’art. 26 comma 4 del CTS (norme generali degli ETS), nel quale si prevede che uno o più amministratori siano scelti tra diverse categorie di associati.

MOTIVAZIONI: tutelare il rapporto tra ODV e comunità territoriali di riferimento permette lo sviluppo della cittadinanza attiva grazie alla partecipazione alla democrazia interna delle ODV, favorendone anche il controllo da parte delle comunità territoriali di riferimento.

Art.32 Comma 2 Si propone l’intera **cancellazione** del comma 2 **“gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 30 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato”**

MOTIVAZIONI: La norma non sembra compatibile con la tutela della specificità delle organizzazioni di volontariato che la legge 106/2016 vuole riconoscere e valorizzare tra gli ETS (art 5 comma 1 lettera a) con le caratteristiche previste dalle legge 266/91.

Art.33 Si propone di **reintrodurre** dopo il terzo comma il seguente **“Le attività secondarie e strumentali delle organizzazioni di volontariato sono disciplinate ai sensi dell’articolo 6 del presente Codice”**

MOTIVAZIONI: Necessità di confermare quanto previsto per gli ETS dall’art. 6 del CTS anche nel capo dedicato alle ODV (titolo V capo I)

Art. 34 1 comma Si propone la **modifica** del primo comma con l'aggiunta, dopo le parole "sono scelti" di "**prevalentemente**"

MOTIVAZIONI: Sul tema della composizione delle organizzazioni di volontariato (non di soli volontari) è opportuno, in chiave con la presenza di soci sostenitori (non volontari), stabilire all'articolo 34 che gli amministratori della associazione siano in misura prevalente scelti tra i volontari, eventualmente quantificando l'entità della prevalenza. Questa previsione consentirebbe di bilanciare l'apporto, principale, nell'organizzazione associativa della attività di volontariato, con il sostegno che deriverebbe all'associazione dalla previsione nello statuto di soci sostenitori. Si tratta peraltro di uno schema che, anche storicamente, è adottato negli statuti di molte associazioni, nel centro Italia ed oltre. Dovesse passare la norma dell'attuale formulazione il rischio sarebbe quello della destrutturazione di un numero importante di associazioni.

Art. 41 (reti associative) Si propone l'inserimento al secondo comma, dopo "le reti associative" del verbo "**possono**"

MOTIVAZIONI: rendere omogenea la previsione con l'art. 93 comma 5 (sul controllo)

Art. 57 Si ribadisce la necessità **di prevedere** nello stesso articolo anche il trasporto sanitario così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea causa C-50/14 (cosiddetta "Casta") oltre a quello di emergenza urgenza (riferimento sentenza causa 113/13 cosiddetta "spezzino"). La proposta è quella di inserire una "**e**" sia nel titolo che nel primo rigo dell'art. 57 dopo "*trasporto sanitario*". Inoltre – come previsto anche all'art. 82 comma 8 – riteniamo opportuno un espresso richiamo al *rispetto degli orientamenti della Corte di Giustizia della Unione Europea*.

MOTIVAZIONI: La base normativo giuridica della richiesta è ampiamente articolata nel **documento allegato** a cura dei consulenti ANPAS.

Art.83 comma 1 secondo capoverso si propone la seguente **modifica** "L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35% **50 %** degli oneri ... *omissis*... volontariato".

MOTIVAZIONI: favorire le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni di volontariato

SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

Art. 3 comma 3, punto b) Si propone la **modifica** con la seguente formulazione: "**punto b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo settore, diversi dalla impresa sociale, ~~che non siano fondatori, associati o soci dell'impresa sociale o società da questa controllate,~~ finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale**"

MOTIVAZIONI Coerentemente con la richiesta di ANPAS di emendamento alla legge 155/2006 avanzata in fase di attuazione della legge delega 106/2016, riteniamo che tali risorse potrebbero essere impiegate dalle Associazioni per il perseguimento dei fini sociali e quindi, da ultimo, a beneficio della collettività.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL CINQUE
PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, A NORMA
DELL'ART.9, COMMA 1, LETTERE C) E D) DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N.106**

Art. 8 comma 1 e 2. Si propone di **eliminare** l'obbligo di invio del rendiconto e della relazione illustrativa alla amministrazione erogatrice previsti al comma 1, essendo già previsto al comma 2 l'obbligo di dare comunicazione della pubblicazione degli stessi documenti sul sito web dell'ente beneficiario.

In alternativa prevedere il mantenimento dell'obbligo di invio del rendiconto e della relazione illustrativa solo per le associazioni con contributo maggiore ad € 20.000,00 (come previsto attualmente).

Prevedere un meccanismo alternativo alla pubblicazione sul sito web dell'ente beneficiario, previsto dal comma 2.

MOTIVAZIONI L'attuale formulazione prevede un appesantimento burocratico soprattutto per le piccole associazioni che si troverebbero a dover fare il rendiconto e la nota illustrativa, inviarli alla amministrazione erogatrice, pubblicarli sul web e dare comunicazione alla amministrazione erogatrice della avvenuta pubblicazione.

Inoltre, diverse piccole associazioni non hanno un "proprio sito web" e quindi troverebbero difficoltà ed un aumento di costi se non si prevedessero meccanismi alternativi.